

Servizio di aggiornamento settimanale in materia di legislazione alimentare

redatto in collaborazione con Avv. Cesare Varallo (Foodlawlatest.com)

Settimana nr. 24/2016

destinato a

ABC Spa

La newsletter prevede l'invio di novità legislative nazionali e comunitarie, di pareri scientifici e note sui FOOD Recalls ed altre notifiche del RASFF ritenute significative, corredate da un sintetico commento mirato ad evidenziarne le principali caratteristiche e novità introdotte.

L'accesso ai testi giuridici ed agli altri documenti presenti avviene tramite link diretti ai siti ufficiali (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, EFSA, RASFF, Siti ministeriali nazionali) e dunque non prevede alcuna modifica o traduzione da parte dei curatori del servizio.

I commenti ai testi hanno puramente funzione di facilitazione alla consultazione e non sono quindi da considerarsi parte integrante dei documenti legislativi.

Avviso sul copyright

Non è in alcun modo consentito l'ulteriore uso commerciale della newsletter.

I testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono di titolarità esclusiva dell'Unione Europea (© Unione europea, <http://eur-lex.europa.eu/>).

Clausola di esclusione della responsabilità

Il servizio ha scopo informativo con l'obiettivo di fornire un'informazione il quanto più possibile aggiornata e precisa: consente l'accesso a testi giuridici pubblicati dai siti ufficiali delle Autorità nazionali e comunitarie, ma non esclude eventuali omissioni, errori o mancati aggiornamenti dei testi da parte delle Autorità medesime.

ISEVEN Servizi s.c. declina qualsiasi responsabilità per quanto riguarda le informazioni contenute nei siti ufficiali delle Autorità ai quali viene fatto rimando.

Per quanto concerne gli atti ministeriali (es. Note, Circolari), l'inserimento degli stessi, in assenza di una fonte di pubblicazione nazionale esaustiva e sistematica, deve ritenersi puramente discrezionale, così come l'inserimento nel servizio di news e articoli non aventi carattere normativo.

Tali informazioni non sono assimilabili ad una consulenza professionale o legale, né dovranno essere utilizzate in tale ottica senza previa consultazione di un professionista qualificato. ISEVEN Servizi s.c. non risponde di alcun danno derivante dall'improprio utilizzo delle informazioni contenute nel servizio.

Etichettatura

1 [Nota Ministero della Salute](#)**Aggiornamenti su indicazioni su assenza o ridotto contenuto di lattosio**

Ministero della Salute del 16/06/2016

Con nota DG SAN 24708 del 16 giugno 2016, il Ministero della Salute ha chiarito che si può evidenziare in etichetta la naturale assenza o presenza ridotta di **lattosio** in prodotti lattiero-caseari diversi dagli alimenti delattosati.

Il Minsal ha condiviso l'approccio di Assolatte ed ha chiarito che nei prodotti in cui il processo di produzione porta all'eliminazione o alla riduzione del contenuto di lattosio, è possibile riportare in etichetta le seguenti indicazioni:

- "naturalmente privo di lattosio" quando il tenore residuo di lattosio è inferiore a 0,1 g/100g;

- "naturalmente a ridotto contenuto di lattosio" quando il tenore residuo di lattosio è inferiore a 0,5 g/100g.

Il Ministero ha anche evidenziato che è possibile utilizzare espressioni equivalenti a quelle sopra riportate e che è necessario indicare la quantità di lattosio presente nel prodotto finito.

Le soglie previste sono quelle individuate per i prodotti delattosati.

Ricordiamo che tale indicazione non può essere riportata all'interno dell'etichettatura nutrizionale.

In aggiunta all'indicazione sul lattosio, il Dicastero ritiene necessario che siano riportate anche:

- un'indicazione relativa al fatto che l'assenza di lattosio o la sua ridotta presenza sono conseguenza "naturale" del tipico processo di fabbricazione con il quale si ottiene il prodotto in questione;

- un'indicazione del tipo "**contiene galattosio**"; indicazione rivolta ai consumatori galattosemici. Nei prodotti "naturalmente privi di lattosio", se l'operatore può quantificare e garantire una soglia residua massima di galattosio, è possibile sostituire tale indicazione con una del tipo "contiene galattosio in quantità inferiori a...".

2 [Nota Ministero della Salute](#)**Linee guida sulle tolleranze analitiche applicabili in fase di controllo ufficiale**

Ministero della Salute del 16/06/2016

Le presenti linee guida sono state predisposte alla luce del seguente documento della Commissione europea, pubblicato sul sito DG Sante sin dal 2013:

"Document guidance for the control of compliance with EU legislation on reg. (EU) 1169/2011, dir. 90/496/EEC and dir. 2002/46/EC with regard to the setting of tolerances for nutrient values declared on a label".

L'obiettivo è di fornire una linea guida sia alle Autorità che effettuano il controllo ufficiale sia agli operatori del settore alimentare (OSA) sulla **tolleranza applicabile alla dichiarazione dei nutrienti in etichetta**, nell'ottica di assicurare una corretta informazione ai consumatori.

La tolleranza rappresenta la differenza accettabile tra i valori dichiarati in etichetta e quelli risultanti dalle analisi effettuate nell'ambito del controllo ufficiale e si applica sia ad alimenti immessi in commercio in UE (di provenienza UE o da Paesi terzi) sia ad alimenti destinati all'esportazione in Paesi terzi.

Per quanto riguarda la tolleranza applicabile agli alimenti destinati ad una alimentazione particolare (ADAP) disciplinati dalla direttiva 2009/39/CE, che dal 20 luglio 2016 confluiranno nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 609/2013, continuano ad applicarsi le disposizioni della Circolare 30 ottobre 2002, n. 7 in attesa di una armonizzazione della materia.

Igiene e sicurezza degli alimenti

3 External Scientific Report
EFSA**Final report: Testing a procedure for the identification of emerging chemical risks in the food chain**

EFSA Journal del 17/06/2016

L'obiettivo di questo studio è stato quello di sviluppare e testare una procedura per l'identificazione delle sostanze chimiche registrate ai sensi del regolamento REACH, che sono di potenziale preoccupazione per la salute e possono trovarsi nella catena alimentare.

A questo scopo, sono state valutate circa 100 sostanze registrate in ambito REACH insieme a quattro sostanze di controllo. La valutazione delle 104 sostanze ha preso in considerazione parametri relativi all'esposizione e alla tossicità.

In conclusione, è stato sviluppato un sistema di classificazione ponderata per l'identificazione di sostanze chimiche potenzialmente pericolose nella catena alimentare (potenziali rischi emergenti) che ha mostrato un buon livello di differenziazione.

4 News

Controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti - risultati in Italia per l'anno 2014

Ministero della Salute del 16/06/2016

Viene pubblicata la relazione del Ministero della salute sul controllo dei residui di prodotti fitosanitari negli alimenti relativamente all'anno 2014.

Vengono diffuse le elaborazioni sull'ortofrutta, sui cereali, su alcuni prodotti trasformati, sull'olio e sul vino, sui baby food, sui trasformati di frutta, ortaggi, cereali, le spezie, i semi, sui risultati del piano coordinato comunitario, sui prodotti di origine biologica e su alcuni alimenti di origine animale.

Relativamente ai risultati, si evince che nel corso dell'anno 2014 sono stati analizzati complessivamente 8946 campioni per verificare la presenza di residui di prodotti fitosanitari. Di questi soltanto 29 sono risultati superiori ai limiti massimi consentiti dalla normativa vigente, con una percentuale di irregolarità molto contenuta, pari all'0.3%.

Rispetto allo scorso anno le irregolarità sono diminuite, infatti lo scorso anno queste risultavano essere pari allo 0.5%.

La percentuale d'irregolarità è ben al di sotto della media europea (1,5%).

5 News

Carabinieri Nas: servizi di controllo presso le mense scolastiche in campo nazionale

Ministero della Salute del 20/06/2016

Nell'anno scolastico 2015-1016, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, di concerto con il Ministro della Salute, ha eseguito 2.678 controlli presso talune mense scolastiche.

In seguito ai suddetti controlli sono state registrate 164 contestazioni di violazioni penali e 764 contestazioni di violazioni amministrative.

101 persone sono state deferite alle competenti Autorità Giudiziarie.

487 soggetti sono stati segnalati alle Autorità Amministrative.

In totale sono state comminate sanzioni per un totale di € 491.496,00.

37 strutture sono state poste sotto sequestro (oppure le loro attività sono state sospese), a fronte di carenze igienico sanitarie e strutturali, e 4 tonnellate di derrate alimentari sono state sottratte al consumo.

Quanto specificatamente alle violazioni penali, queste riguardano la frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), il commercio di alimenti nocivi (art.444 c.p.), le inadempienze in pubbliche forniture (art. 355 c.p.), la detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione (art. 5 L. 283 /1962) e le inottemperanze alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D. L.vo 81/2008).

Tra le violazioni di natura amministrativa, rilevano il mancato rispetto dell'attuazione del piano di autocontrollo e le carenze igienico strutturali, nonché le irregolarità di etichettatura e la non corretta tracciabilità degli alimenti.

Materiali destinati al contatto con gli alimenti

6 News

Aggiornamento sul BPA: gli esperti iniziano recensione sulla sua immunotossicità

EFSA del 20/06/2016

L'EFSA ha istituito un gruppo di lavoro formato da esperti internazionali per valutare nuove evidenze scientifiche emerse sui potenziali effetti del bisfenolo A (BPA) sul sistema immunitario. Gli esperti terranno una prima discussione questa settimana, seguita poi da una riunione di due giorni alla fine dell'estate. Il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici emanerà un'apposita dichiarazione sulle nuove informazioni scientifiche dopo la sua riunione plenaria, che si terrà dal 13 al 15 settembre.

L'EFSA sta conducendo tale disamina a seguito della pubblicazione di un rapporto dell'Istituto nazionale per la sanità pubblica e l'ambiente dei Paesi Bassi nel quale si sollevano timori in merito agli effetti del BPA sul sistema immunitario di feti e bambini piccoli.

Normativa generale

7 Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/933 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L155 del 14/06/2016

Il prodotto sottoforma di polvere gialla con aroma di banana, composto da isolato di proteine di siero di latte idrolizzato enzimaticamente (90 % in peso espresso in proteine), lecitina di soia (emulsionante), aroma naturale di banana, E 104 (colorante) e sucralosio (dolcificante), condizionato per la vendita al minuto in un recipiente di plastica avente un contenuto netto di 1,8 kg e destinato a essere mescolato con bevande, è classificato nella nomenclatura combinata con il codice 2106 90 92.

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'art. 34, par. 9, del Reg. (UE) 952/2013.

8 Comunicato MISE

Informativa urgente di Carlo Calenda Ministro dello Sviluppo Economico TTIP presso la Camera dei Deputati*MISE del 15/06/2016*

Sotto un profilo strettamente economico gli USA rappresentano oggi per l'Italia il terzo mercato per volumi di interscambio e il più promettente in termini di crescita. L'anno scorso l'Italia ha esportato 36 miliardi di euro di beni, realizzando un saldo commerciale record di 22 miliardi.

Il TTIP potrebbe essere vantaggioso per l'Italia poichè i dazi e le barriere non tariffarie oggi presenti negli USA colpiscono in particolare i settori di specializzazione dell'Italia.

Tra i punti più sensibili del TTIP ci sono le indicazioni geografiche, in riferimento alle quali l'UE desidera una protezione per circa 200 denominazioni di IIGG alimentari. Il 95% di questi nomi non sono controversi negli Stati Uniti nè sono in conflitto con marchi esistenti degli USA. Con riferimento a 5/10 denominazioni, soprattutto relativi a formaggi, potrebbe sussistere qualche problema atteso che queste negli Stati Uniti sono considerate nomi comuni "generici", e dunque impossibili da proteggere: ma in questo caso si ritiene che debba essere introdotto un divieto di "evocazione" che contrasti l'Italian Sounding.

Per quanto riguarda, poi, il settore lattiero caseario la reazione USA è stata accomodante, con la possibilità di darvi piena liberalizzazione.

Il TTIP in quanto accordo misto sarà soggetto al seguente iter di approvazione: dovrà innanzitutto essere adottata dalla Commissione una bozza di decisione sulla base della quale il Consiglio autorizzerà la conclusione e la firma dell'accordo (è necessaria l'unanimità, con una decisione in nome dell'UE e dei 28 Stati Membri); successivamente, l'accordo sarà sottoposto all'esame del Parlamento Europeo per acquisirne il consenso; infine, gli Stati Membri procederanno alle ratifiche nazionali sulla base dei rispettivi ordinamenti costituzionali, con l'esame da parte di tutte le assemblee elettive.

9 Altri atti Commissione Europea

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C214 del 15/06/2016*

Le note esplicative della nomenclatura combinata dell'UE sono così modificate:

A pagina 69, nella nota esplicativa della sottovoce NC «1211 90 86 altri», è inserito il seguente testo tra il punto 5 e l'ultima frase:

«6. Buccie di semi di Psyllium (Plantago ovata) sotto forma di frammenti eterogenei, ottenuti per battitura.»

A pagina 71 è inserito il seguente testo tra la nota esplicativa della sottovoce NC «1302 20 10 e 1302 20 90 Sostanze pectiche, pectinati e pectati» e la nota esplicativa della sottovoce NC «1302 31 00 Agar-agar»:

«1302 31 00 a 1302 39 00 - Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: purché un prodotto si gonfi in acqua fredda o si dissolva in acqua calda, sono soddisfatti i criteri di cui alla nota esplicativa del SA, voce 1302, paragrafo C, primo capoverso.»

A pagina 71, nella nota esplicativa della sottovoce NC «1302 39 00 altri» è inserito il seguente testo dopo il punto 4:

«5. gli idrocolloidi estratti da bucce di semi di Psyllium (Plantago ovata).»

10 Altri atti Commissione Europea

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C214 del 15/06/2016*

Le note esplicative della nomenclatura combinata dell'UE sono così modificate:

a pagina 94, il testo seguente è inserito dopo il testo della voce 2103 «Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata»:

«Questa voce comprende anche i prodotti presentati come salse dolci di vari gusti (ad esempio, zuccheri e melassi caramellati), se non inclusi in altre voci più specifiche (ad esempio, salse contenenti cacao della voce 1806 o sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati, della voce 2106). Tali prodotti possono essere utilizzati tra l'altro come salse e guarnizioni da dessert (ad esempio per gelati o budini).»

11 News

MEPs and ministers agree to beef up official food checks from farm to fork*EU Parliament del 16/06/2016*

In data 15 giugno 2016 è stato raggiunto, in via informale, un accordo tra i Membri del Parlamento Europeo (MEPs) e la Presidenza Olandese del Consiglio circa la bozza di nuovo regolamento sui controlli ufficiali sugli alimenti.

La proposta è finalizzata a garantire un sistema di controlli integrato e maggiormente effettivo in relazione alla sicurezza alimentare e a quella dei mangimi, ai requisiti veterinari e alla salute delle piante, alla produzione biologica e alle norme sulle indicazioni geografiche protette.

L'accordo stabilisce:

- un campo di applicazione onnicomprensivo, che abbraccia tutte le fasi della filiera alimentare;
- controlli non annunciati e basati sul rischio;
- controlli più efficaci contro le pratiche fraudolente;
- condizioni comuni e semplificate per l'importazione di animali e di prodotti importati da paesi terzi;
- maggiori controlli da parte della Commissione Europea negli Stati Membri e nei paesi terzi.

Il testo verrà sottoposto a votazione nel COREPER il 22 giugno 2016 e dai MEPs nel Food safety committee nel mese di Giugno o di Settembre 2016.

12 Provvedimento Autorità
Garante Concorrenza e
Mercato**Oltre cento milioni di sanzioni per un'intesa restrittiva della concorrenza tra gli operatori del vending***AGCM del 14/06/2016*

Con oltre 100 milioni di euro, l'AGCM ha sanzionato i principali operatori della distribuzione automatica e semi-automatica (il cosiddetto vending) di alimenti e bevande e la loro associazione di categoria.

In particolare l'AGCM ha accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale. L'accordo, volto a mantenere alto il livello dei prezzi e a preservare la redditività delle imprese di gestione, è consistito nella ripartizione del mercato e della clientela, nonché nel coordinamento in materia dei prezzi di vendita. Le imprese di gestione parti del procedimento si definivano reciprocamente "concorrenti amici", astenendosi dal presentare offerte l'una ai clienti dell'altra anche in occasione di gare, per effetto di un "patto di non belligeranza". L'intesa prevedeva un meccanismo di compensazione per restituire ai "concorrenti amici" clienti di valore equivalente (in termini di erogazioni) a quelli eventualmente sottratti nell'ambito dell'attività commerciale di ciascuna impresa.

OGM

13 News

Relazione Piano nazionale OGM, i risultati del 2015*Ministero della Salute del 20/06/2016*

Il Ministero della salute, in collaborazione con il Centro di riferimento nazionale per la ricerca degli OGM (CROGM) e l'ISS, predispone dal 2006 un Piano nazionale triennale di controllo ufficiale sulla presenza di OGM negli alimenti, finalizzato alla programmazione e al coordinamento delle attività di controllo svolte in questo specifico settore da parte delle Autorità sanitarie regionali e provinciali, in applicazione, dei Regg. (CE) 1829/2003, 1830/2003 e 882/2004.

Con il 2015 inizia la programmazione del Piano Nazionale OGM 2015-2018. Il numero complessivo dei campioni appartenenti a diverse matrici alimentari, prelevati nel 2015 e analizzati, è stato di 804, di cui 688 sul territorio e 116 all'importazione.

Esaminando i dati relativi al territorio, su 688 campioni prelevati e analizzati, la percentuale di quelli positivi è stata del 2%.

L'attività all'importazione, invece, ha consentito di intercettare 4 partite non conformi per la presenza di riso GM non autorizzato proveniente dalla Cina.

Si conferma che sul mercato italiano i prodotti alimentari rispettano i requisiti di etichettatura previsti dalla normativa vigente, essendo assicurata una corretta informazione del consumatore. Inoltre la presenza di OGM, autorizzati e non, negli alimenti in Italia continua ad essere decisamente limitata e a concentrazioni estremamente basse.

Agricoltura

14 Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/952 della Commissione, del 15 giugno 2016, che approva la sostanza attiva a basso rischio *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L159 del 16/06/2016*

Il 9 aprile 2013 la società Agro-Levures et Dérivés SAS ha presentato alla Francia una domanda di approvazione della sostanza attiva ***Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02**.

Il 3 dicembre 2015 l'EFSA ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che la sostanza attiva *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del Reg. (CE) 1107/2009.

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del Reg. (CE) 1107/2009 sono soddisfatti.

È opportuno approvare il *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02 come sostanza a basso rischio per un periodo di 15 anni.

La sostanza attiva *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS02, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

L'allegato al Reg. (UE) 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II al presente regolamento.

15 Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/951 della Commissione, del 15 giugno 2016, che approva la sostanza attiva Trichoderma atroviride ceppo SC1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L159 del 16/06/2016

Il 6 novembre 2012 la società BI-PA NV ha presentato alla Francia una domanda di approvazione della sostanza attiva **Trichoderma atroviride ceppo SC1**.

Il 21 aprile 2015 l'EFSA ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che la sostanza attiva Trichoderma atroviride ceppo SC1 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del Reg. (CE) 1107/2009.

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva Trichoderma atroviride ceppo SC1, è stato stabilito che i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del Reg. (CE) 1107/2009 sono soddisfatti.

È opportuno approvare il Trichoderma atroviride ceppo SC1 come sostanza a basso rischio per un periodo di 15 anni.

La sostanza attiva Trichoderma atroviride ceppo SC1, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

L'allegato al Reg. (UE) 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II al presente regolamento.

16 Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazione etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L159 del 16/06/2016





Il Reg. (UE) 823/2012 recava deroga alle disposizioni relative ai periodi di approvazione delle sostanze attive **carfentrazione etile, ciazofamid, etofumesato, fenamidone, foramsulfuron, imazamox, isoxaflutole, linuron, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin e trifloxystrobin**. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2016.

Il Reg. (UE) 823/2012 recava deroga alle disposizioni relative ai periodi di approvazione delle sostanze attive **2,4-DB, beta-ciflutrin, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), deltametrina, dimethenamid-P, flufenacet, flurtamone, fostiazato, iodosulfuron, iprodione, idrazide maleica, picoxystrobin e siltiofam**. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2016.

Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate conformemente al Reg. (UE) 844/2012.

Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione di tali sostanze attive scada prima dell'adozione di una decisione di rinnovo. È quindi necessario prorogare il loro periodi di approvazione.

Pertanto, la parte A dell'allegato al presente Reg. (UE) 540/2011 è modificata conformemente all'allegato al presente regolamento.

- 17 Decreto Ministero della Salute Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di diflufenican e clortoluron, sulla base del dossier 102000016399 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011** 
- GURI Serie Generale n. 141 del 18/06/2016*
- È ri-registrato fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive **diflufenican**, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.
- 18 Decreto Ministero della Salute Modifica dell'allegato al decreto 8 ottobre 2014 di ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, a base di captano, sulla base del dossier CAPTAN 80 WG di allegato III, alla luce dei principi uniformi** 
- GURI Serie Generale n. 140 del 17/06/2016*
- È modificata la tabella riportata nell'allegato al decreto dirigenziale 8 ottobre 2014 relativo alla ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, a base di captano, sulla base del dossier Captan 80 WG di allegato III, con eliminazione della riga n. 6, relativa al prodotto **Santhane DF** registrato al numero 12233, con decreto 15 giugno 2005, a nome dell'impresa Sipcam SpA.
- 19 Decreto Ministero della Salute Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di diflufenican e clodinafop, sulla base del dossier CHA 6251 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011** 
- GURI Serie Generale n. 141 del 18/06/2016*
- Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva **diflufenican**, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.
- 20 Decreto MIPAAF Disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013** 
- GURI Serie Generale n. 141 del 18/06/2016*
- Le cooperative agricole ed i consorzi di cooperative agricole, le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate, le organizzazioni di produttori e le unioni/associazioni di organizzazioni di produttori, i consorzi di difesa, le reti di impresa costituite in prevalenza da imprese agricole, previo riconoscimento da parte dell'Autorità competente, possono costituire e gestire Fondi di mutualizzazione.
- I Fondi possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, par. 1, lett. b) e c), del Reg. (UE) 1305/2013.

21 Decreto MIPAAF

Individuazione di ulteriori prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016

GURI Serie Generale n. 141 del 18/06/2016

Sono stabiliti gli ulteriori prezzi unitari massimi 2016 per la determinazione dei valori delle produzioni agricole assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016, in attuazione del Piano assicurativo agricolo 2016, citato nelle premesse, e riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.

I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali e zootecniche, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze o di adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative degli stessi e alle condizioni locali di mercato.

22 Decreto MIPAAF

Modifica del decreto 18 novembre 2014 per quanto concerne talune misure di sostegno accoppiato

GURI Serie Generale n. 138 del 15/06/2016

Ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, e con riferimento specifico alla misura premi per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione, dall'anno di domanda 2016, i termini stabiliti dall'art. 26, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 1307/2013, sono posticipati alla data ultima di presentazione della domanda unica.

23 Decreto MIPAAF

Iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale

GURI Serie Generale n. 137 del 14/06/2016

Ai sensi dell'art. 17 del DPR 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel Registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la varietà ortive sotto elencata, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

- Specie: Pomodoro; Varietà: **Askim**; Codice SIAN: 3615; Responsabile della conservazione in purezza: Southern Seed S.r.l.

24 Peer review EFSA

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyazofamid

EFSA Journal del 15/06/2016

Sono riportate le conclusioni dell'EFSA a seguito della revisione delle valutazioni di rischio iniziali effettuate dalle autorità competenti degli stati membri relatori Francia e Lettonia, per il principio attivo **ciazofamid**. Le conclusioni sono state raggiunte sulla base della valutazione degli impieghi rappresentativi del principio attivo come fungicida su patata, pomodoro e cucurbitacee.

Il documento presenta le conclusioni ritenute affidabili per il successivo utilizzo in un'analisi del rischio finalizzata alla regolamentazione della sostanza attiva e derivanti dagli studi disponibili e dalla letteratura scientifica analizzata dagli esperti. Il parere elenca inoltre le informazioni previste dal quadro normativo che risultano mancanti ed esprime le preoccupazioni per la sicurezza alimentare.

25 Reasoned Opinion EFSA

Modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in leek

EFSA Journal del 17/06/2016

Ai sensi dell'articolo 6 del Reg. (CE) 396/2005, la Francia, in qualità di Stato membro incaricato della valutazione, ha elaborato una domanda finalizzata alla modifica dei limiti massimi di residui (LMR) per il principio attivo **pirimetanil** nel porro.

Viene proposto di aumentare il LMR dal limite attuale di 1,0 mg/kg al valore di 4,0 mg/kg. Secondo l'EFSA i dati sono sufficienti per confermare che il LMR proposto non si tradurrà in una esposizione del consumatore superiore ai valori di riferimento tossicologici e che, quindi, è improbabile che rappresenti un rischio per la salute dei consumatori.

26 Scientific Opinion EFSA

Evaluation of new scientific information on *Phyllosticta citricarpa* in relation to the EFSA PLH Panel (2014) Scientific Opinion on the plant health risk to the EU

EFSA Journal del 17/06/2016

Phyllosticta citricarpa, organismo che causa la macchia nera degli agrumi, non è attualmente presente in Europa ed è soggetto a misure di controllo che ne impediscono l'ingresso. Nel 2014 il gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali (PLH) aveva affermato che se *P. citricarpa* entrasse nell'UE potrebbe insediarsi e diffondersi nelle zone agrumicole. La macchia nera degli agrumi è presente in alcuni Paesi non europei, alcuni dei quali sono i maggiori esportatori di arance (es. Sud Africa).

La Commissione europea ha recentemente chiesto all'EFSA di esaminare due nuove pubblicazioni sulla macchia nera degli agrumi, nonché altri articoli sottoposti a revisione paritetica, apparsi sul tema negli ultimi due anni.

Gli esperti EFSA di salute dei vegetali hanno concluso che le nuove informazioni emerse di recente sulla macchia nera degli agrumi confermano il parere emesso dall'EFSA nel 2014. Pertanto l'Autorità non aggiornerà l'attuale parere scientifico.

27 Technical Report EFSA

Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for potassium phosphonates in light of confirmatory data

EFSA Journal del 20/06/2016

La relazione sintetizza l'esito della consultazione organizzata dall'EFSA a seguito della richiesta della Commissione Europea di fornire assistenza scientifica, ai sensi dell'articolo 6 del Reg. (CE) 1107/2009, per la valutazione del rischio del principio attivo **fosfonato di potassio**.

Il documento presenta i pareri scientifici dell'EFSA sui singoli commenti ricevuti.

Alimenti particolari

28 Alert

Piombo in integratore alimentare a base di diatomite

RASFF del 13/06/2016

Metalli pesanti: **piombo** (4,3 mg/kg) in integratore alimentare a base di diatomite.

Azione attuata: ritiro dal mercato.

Origine prodotto: Regno Unito.

Notificato da: Repubblica Ceca.

29 Alert

Ingrediente non autorizzato (*Tribulus terrestris*) e ingrediente novel food *Eurycoma longifolia* e sostanza 3,3'-diindolimetano (DIM) in alimenti destinati a particolari usi nutrizionali per sportivi.

RASFF del 17/06/2016

Composizione/Novel food: Ingrediente non autorizzato (*Tribulus terrestris*) e ingrediente novel food *Eurycoma longifolia* e sostanza 3,3'-diindolimetano (DIM) in alimenti per particolari usi nutrizionali per sportivi.

Azione attuata: ritiro dal mercato.

Origine prodotto: Olanda.

Notificato da: Ungheria.

30 Comunicazione UE

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on food intended for sportspeople

Commissione EU del 15/06/2016

Il presente report è finalizzato ad adempiere a quanto stabilito dall'art. 13 Reg. (UE) 609/2013 ai sensi del quale alla Commissione viene richiesto di presentare al Parlamento Europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l'EFSA, un report sulla necessità, se esistente, di disposizioni circa gli alimenti destinati agli sportivi.

Le conclusioni evidenziano che gli sportivi non sono identificabili come un gruppo di consumatori particolarmente vulnerabile e non vi è più bisogno di una specifica disciplina per questi prodotti, i quali quindi confluiranno nella normale disciplina di cui al Reg. (UE) No 1169/2011.

31 Scientific Opinion EFSA

Calcium phosphoryl oligosaccharides (POs-Ca®) as a source of calcium added for nutritional purposes to food, food supplements and foods for special medical purposes

EFSA Journal del 17/06/2016

A seguito di una richiesta della Commissione europea, il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie (NDA) ha espresso un parere scientifico sulla proposta di includere gli **oligosaccaridi calcio fosfati (OP-CA®)** tra le sostanze minerali che possono essere aggiunte al cibo, tra le sostanze autorizzate per la fabbricazione di integratori alimentari e tra le sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici in alimenti destinati a fini medici speciali (FSMPs); è stato inoltre richiesto un parere sulla biodisponibilità del calcio minerale da questa fonte.

Gli OP-CA® sono fosfati di calcio di oligosaccaridi a base di fecola di patate che dissociano rapidamente in soluzione acquosa per produrre una fonte biodisponibile di calcio. Sono utilizzati in prodotti dolciari senza zucchero e in succhi di frutta.

Il gruppo NDA ha concluso che:

- gli OP-CA® sono una fonte adeguata di calcio per la dieta;
- non si pongono problemi di sicurezza per l'utilizzo di OP-CA® come fonte di calcio aggiunto per scopi nutrizionali agli alimenti, integratori alimentari e FSMP ai livelli d'uso previsti.

Il gruppo di esperti ha raccomandato che le specifiche per tali sostanze prevedano un contenuto massimo di contaminanti (arsenico, piombo, cadmio e mercurio), un limite per proteine e enzimi che residuano dal processo produttivo e che nel processo produttivo siano utilizzati enzimi approvati dalla Comunità Europea.

Bevande alcoliche

32 Decreto MIPAAF

Modifica del decreto 2 settembre 2014, di "Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» o «Liquore di Limone Costa d'Amalfi»"

GURI Serie Generale n. 139 del 16/06/2016

È approvata la scheda tecnica dell'indicazione geografica «**Liquore di Limone della Costa d'Amalfi**» riportata in allegato, parte integrante del presente provvedimento. Tale scheda tecnica sostituisce l'allegato A del decreto ministeriale n. 4964 del 2 settembre 2014 modificato dal decreto ministeriale del 5 dicembre 2014, n. 6878.

La denominazione alternativa «Liquore di Limone Costa d'Amalfi» è eliminata dal titolo e dall'art. 1 del decreto 2 settembre 2014.

33 Decreto MIPAAF

Modifica del decreto 12 novembre 2012, di "Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Liquore di limone di Sorrento»"

GURI Serie Generale n. 139 del 16/06/2016

La scheda tecnica della indicazione geografica «**Liquore di limone di Sorrento**» approvata con decreto ministeriale n. 967 del 12 novembre 2012 è modificata. Il paragrafo c) *Zona geografica interessata* è sostituito con il seguente testo:

«c) Zona geografica interessata

La zona di produzione del "Liquore di limone di Sorrento" comprende i territori dei comuni di: Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agello, Sorrento, Massa Lubrense, Capri e Anacapri.

Tutte le fasi del processo produttivo devono avvenire all'interno della zona geografica così individuata, ad eccezione del confezionamento.».

34 Decreto MIPAAF

Modifica del decreto 10 giugno 2014, di "Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Nocino di Modena»"

GURI Serie Generale n. 139 del 16/06/2016

La scheda tecnica della indicazione geografica «**Nocino di Modena**» approvata con decreto ministeriale n. 3510 del 10 giugno 2014, di cui in premessa, è modificata. Il paragrafo b) *Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria di appartenenza* è sostituito con il seguente testo:

«b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria di appartenenza:

- il titolo alcolometrico è 38-43% in volume;
- il tenore di zuccheri è 150-400 g/litro, espresso in zuccheri invertiti;
- l'acidità è pari a 0,4%±0,1, espressa in acido citrico;
- la densità relativa a 20 °C (d 20/20°) è pari a 1,08±0,03;
- l'estratto secco netto è pari a 290 g/litro ±60;
- il valore delle ceneri è pari a 0,12±0,03, espresso in g per 100 ml.».

35 Decreto MIPAAF

Modifica del decreto 2 luglio 2013, di "Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Mirto di Sardegna»"

GURI Serie Generale n. 139 del 16/06/2016

È approvata la scheda tecnica dell'indicazione geografica «Mirto di Sardegna» riportata in allegato, parte integrante del presente provvedimento. Tale scheda tecnica sostituisce l'allegato A del decreto ministeriale n. 4396 del 2 luglio 2013.

Bevande analcoliche

36 News

Health Committee MEPs ask Parliament to veto energy drink "alertness" claims

EU Parliament del 15/06/2016

Le bevande zuccherate e gli energy drinks che contengono caffeina e quantitativi elevati di zucchero non dovrebbero riportare claims che indichino che le stesse aiutano ad aumentare la lucidità o la concentrazione, atteso che ciò indurrebbe gli adolescenti - i quali sono i maggiori consumatori di energy drink - ad un elevato consumo di zucchero. Questo è ciò che è stato dichiarato dai Health Committee MEPs in una risoluzione votata in data 15/06/2016.

I membri della Health Committee hanno votato per alzata di mano al fine di invitare l'intero Parlamento a porre il veto sulla bozza di proposta della Commissione Europea di approvazione dei claims relativi alla caffeina, in occasione della votazione che si terrà nella sessione di Luglio a Strasburgo.

Carne e derivati

37 Alert

Salmonella in petti di anatra marinati refrigerati

RASFF del 17/06/2016

Microrganismi patogeni: **salmonella** (presenza /25g) in petti di anatra marinati refrigerati.

Azione attuata: informati i destinatari.

Origine prodotto: Polonia.

Notificato da: Slovacchia.

38 Alert

Soia non dichiarata in filetti di petto di pollo congelati

RASFF del 15/06/2016

Allergeni: **soia** non dichiarata in filetti di petto di pollo congelati.

Azione attuata: ---.

Origine prodotto: Polonia.

Notificato da: Olanda. Distribuito in: Irlanda, Olanda, Portogallo, Regno Unito.

39 Alert

Listeria monocytogenes in salsicce di pollo

RASFF del 15/06/2016

Microrganismi patogeni: **listeria monocytogenes** (<10 CFU/g) in salsicce di pollo.

Azione attuata: informati i destinatari.

Origine prodotto: Olanda.

Notificato da: Olanda. Distribuito in: Germania.

40 Decreto MIPAAF

Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato al settore carne bovina

MIPAAF del 15/06/2016

Il presente D.M. modifica il D.M. n. 6513 del 18/11/2014 mediante la sostituzione dell'art. 21 concernente la Misura premi per il settore carne bovina, relativamente all'istituzione di singoli plafond per ciascuna misura di sostegno accoppiato.

41 News

Tavolo nazionale della filiera suinicola: moratoria debiti degli allevatori e marchio unico qualità tra le proposte del Ministero Martina: misure strutturali a sostegno del settore.

MIPAAF del 14/06/2016

Il MIPAAF rende noto che si è svolta in data 14 giugno 2016 a Brescia la riunione del tavolo nazionale della filiera suinicola presieduto dal Ministro Maurizio Martina. Alla riunione erano presenti l'Assessore all'agricoltura della Regione Lombardia Gianni Fava, rappresentanti del Ministero della Salute e le principali organizzazioni di rappresentanza del mondo allevatorio, della trasformazione, della mangimistica, della distribuzione e vendita.

Durante l'incontro il Ministro Martina ha presentato le azioni del Ministero a supporto della suinicoltura nazionale. In particolare sono state proposte:

- la conferma della compensazione Iva per le carni suine anche per il 2017,
- un allargamento e una semplificazione della moratoria dei debiti degli allevatori con il pagamento diretto degli interessi dei mutui sostenuti,
- la creazione di un marchio unico nazionale per i regimi di qualità, che aiuti anche a valorizzare i tagli di carne suina italiana non utilizzati per la produzione di prosciutti Dop,
- il sostegno all'export attraverso un rafforzamento dell'azione diplomatica per la rimozione delle barriere sanitarie a partire dal mercato cinese,
- l'attuazione di campagne di comunicazione e promozione a sostegno di tutto il sistema suinicolo nazionale.

Condimenti

42 Alert

Sedano non dichiarato in condimento

RASFF del 15/06/2016

Allergeni: **sedano** non dichiarato (>10 mg/kg - ppm) in condimento.

Azione attuata: Ritiro dai destinatari.

Origine prodotto: Ungheria.

Notificato da: Slovacchia.







DOP/IGP/STG






43 Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/932 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Zagorski puran (IGP)]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L155 del 14/06/2016

- Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
- CROAZIA
- «Zagorski puran» (IGP)

- 44 Regolamento UE  **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/925 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poulet de l'Ardèche/Chapon de l'Ardèche (IGP)]**
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L155 del 14/06/2016
- Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
 - FRANCIA
 - «Poulet de l'Ardèche»/«Chapon de l'Ardèche» (IGP)
- 45 Regolamento UE  **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/931 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sel de Salies-de-Béarn (IGP)]**
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L155 del 14/06/2016
- Classe 2.6. Sale
 - FRANCIA
 - «Sel de Salies-de-Béarn» (IGP)
- 46 Regolamento UE  **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/930 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fogaça da Feira (IGP)]**
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L155 del 14/06/2016
- Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
 - PORTOGALLO
 - «Fogaça da Feira» (IGP)
- 47 Regolamento UE  **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/929 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gall del Penedès (IGP)]**
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L155 del 14/06/2016
- Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
 - SPAGNA
 - «Gall del Penedès» (IGP)
- 48 Regolamento UE  **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/928 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso Tetilla/Queixo Tetilla (DOP)]**
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L155 del 14/06/2016
- Classe 1.3. Formaggi
 - SPAGNA
 - «Queso Tetilla»/«Queixo Tetilla» (DOP)
- 49 Regolamento UE  **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/926 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pintade de l'Ardèche (IGP)]**
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L155 del 14/06/2016
- Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
 - FRANCIA
 - «Pintade de l'Ardèche» (IGP)

- 50 Regolamento UE **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/924 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Allgäuer Sennalpkäse (DOP)]** 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L155 del 14/06/2016
- Classe 1.3. Formaggi
 - GERMANIA
 - «Allgäuer Sennalpkäse» (DOP)
- 51 Regolamento UE **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/961 della Commissione, del 26 maggio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Conwy Mussels (DOP)]** 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L160 del 17/06/2016
- Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
 - REGNO UNITO
 - «Conwy Mussels» (DOP)
- 52 Regolamento UE **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/927 della Commissione, del 1° giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Soumaintrain (IGP)]** 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L155 del 14/06/2016
- Classe 1.3. Formaggi
 - FRANCIA
 - «Soumaintrain» (IGP)
- 53 Comunicato MIPAAF **Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «PAŠKA JANJETINA»** 
GURI Serie Generale n. 142 del 20/06/2016
- Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE - serie C 185 del 24 maggio 2016 la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Paška Janjetina» presentata dalla Croazia per il prodotto entrante nella categoria «Carni (e frattaglie) fresche», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare. Gli operatori interessati al MIPAAF entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE della citata decisione.
- 54 Comunicato MIPAAF **Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata "KHAO SANGYOD MUANG PHATTHALUNG"** 
GURI Serie Generale n. 139 del 16/06/2016
- Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE - serie C 188 del 27 maggio 2016 - la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «KHAO SANGYOD MUANG PHATTHALUNG» presentata dal Regno di Thailandia, per il prodotto entrante nella categoria «Frutta, ortaggi e cereali allo stato fresco o trasformati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare. Gli operatori interessati potranno formulare le eventuali osservazioni al MIPAAF entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE della citata decisione.

55 Comunicato MIPAAF

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «KORČULANSKO MASLINOVO ULJE»*GURI Serie Generale n. 141 del 18/06/2016*

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE la domanda di registrazione quale Denominazione di origine protetta della denominazione «**Korčulansko Maslinovo Ulje**», presentata dalla Croazia, per il prodotto entrante nella categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati potranno formulare le eventuali osservazioni al MIPAAF entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE della citata decisione.

56 Decreto MIPAAF

Autorizzazione all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" ad effettuare i controlli per la IGP "Salmerino del Trentino"*MIPAAF del 16/06/2016*

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del MIPAAF, l'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene, Via San Gaetano n.74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli artt. 36 e 37 del Reg. (UE) 1151/2012, per la **IGP "Salmerino del Trentino"**, registrata in ambito UE con Reg. (UE) 474/2013. L'autorizzazione di cui sopra ha durata triennale.

Ittico

57 Alert

Epidemia di origine alimentare (sindrome sgombroide) sospettata di essere causata da fette di marlin congelate*RASFF del 17/06/2016*

Microrganismi patogeni: epidemia di origine alimentare (**sindrome sgombroide**) sospettata di essere causata da fette di marlin congelate.

Azione attuata: ---.

Origine prodotto: Portogallo.

Notificato da: [Italia](#).

58 Alert

Listeria monocytogenes in insalata refrigerata con uova di carpa e cipolla*RASFF del 13/06/2016*

Microrganismi patogeni: **listeria monocytogenes** (presenza /25g) in insalata refrigerata con uova di carpa e cipolla.

Azione attuata: blocco ufficiale.

Origine prodotto: Romania.

Notificato da: [Italia](#).

59 Comunicazione UE

Questions & answers about fishing opportunities in the EU for 2017*DG Mare del 16/06/2016*

In vista del Council of Fisheries Ministers of the EU, in occasione del quale i Ministri degli Stati Membri troveranno un accordo per le quote di pesca 2017, la Commissione ha adottato una Comunicazione che fissa i propri principi per una pesca sana e redditizia.

La suddetta comunicazione è ora aperta ad una consultazione pubblica.

I contributi alla consultazione saranno tenuti in considerazione per la proposta della Commissione nel prossimo Autunno.

60 News

OLANDA - Policy Guideline on tetrodotoxin in live bivalve molluscs

TRIS del 14/06/2016

Per la **tetrodotossina (TTX)** nei molluschi bivalvi vivi non è possibile fissare un tenore massimo consentito. La presente norma amministrativa indica quali provvedimenti debbono essere adottati dall'Autorità olandese per la sicurezza degli alimenti e dei prodotti di consumo (NVWA) qualora nei molluschi bivalvi vivi nelle zone di produzione olandesi sia riscontrato un tenore di TTX pari o superiore a 20 µg/kg (limite di rilevabilità).
A breve verrà richiesto all'EFSA di eseguire una valutazione dei rischi concernente la tetrodotossina nei molluschi bivalvi vivi. Qualora, a seguito di tale valutazione dei rischi, la Commissione elabori una regolamentazione europea, si provvederà ad abrogare o adeguare la presente norma amministrativa.
Fine periodo di standstill: ---.

Lattiero caseario61 **Alert****Aflatossine in formaggio gorgonzola dolce**

RASFF del 16/06/2016

Micotossine: **aflatossine** (M1 = 0,07 µg/kg) in formaggio gorgonzola dolce.
Azione attuata: ritiro dal mercato.
Origine prodotto: [Italia](#).
Notificato da: [Italia](#). Distribuito in: Francia.

62 Direttiva UE

Rettifica della direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L159 del 16/06/2016

Pagina 28, allegato, punto 4), lettera b), punto ii):
anziché:

«Permeato di latte

Prodotto ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato.»
leggasi:

«Permeato di latte

Prodotto ottenuto rimuovendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato.»

63 Nota Ministero della Salute

Esportazione di prodotti a base di latte verso gli Emirati Arabi Uniti

ULSS 4 Veneto del 14/06/2016

In tema di certificazione veterinaria da rilasciarsi ai fini dell'esportazione dei prodotti di origine animale verso gli Emirati Arabi Uniti (Rif. Nota DGSAN n. 19722 del 12 maggio u.s.) si evidenzia che, relativamente al punto 3, la somministrazione con finalità terapeutiche delle sostanze autorizzate fra quelle indicate non pregiudica l'esportabilità del latte e dei prodotti derivati laddove sia rispettato il pertinente tempo di sospensione.

Per quanto attiene il punto 5 (diossina), gli allevamenti e gli impianti di produzione non oggetto di misure restrittive adottate a seguito di non conformità relative al parametro della diossina sono da intendersi idonei.

Oli e grassi

64 Circolare MIPAAF

Decreto legislativo 23 maggio 2016 n. 103, recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti."

MIPAAF del 20/06/2016

Il D. Lgs. 103/2016, che entrerà in vigore il 1° luglio 2016, modifica e rafforza il sistema sanzionatorio per le violazioni degli obblighi previsti dal Reg. (UE) 29/2012 e dal Reg. (CEE) 2568/91, sostituendo il sistema sanzionatorio contenuto nel D. Lgs. 225/2005 in funzione delle modifiche intervenute nella normativa europea nel settore oleario.

In particolare, la funzione sanzionatoria per le fattispecie previste dal decreto è affidata allo Stato. Inoltre, per tutti gli articoli che prevedono sanzioni pecuniarie, ad eccezione degli art. 6, 7 e 8, è prevista la clausola di salvezza che subordina l'applicazione della sanzione amministrativa alla preventiva valutazione che il fatto accertato non integri anche una fattispecie di reato. Infine, come per tutte le violazioni alle norme in materia agroalimentare, alle fattispecie previste dal decreto si applica l'istituto della diffida di cui all'art. 1 del D.L. 91/2014, qualora siano rispettati i requisiti previsti dalla norma.

La presente circolare illustra in dettaglio il contenuto degli articoli del decreto.

65 Decreto legislativo

Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti

GURI Serie Generale n. 139 del 16/06/2016

Il presente decreto prevede la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 29/2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, e al Reg. (CEE) 2568/1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, che, all'art. 7-bis, prevede l'obbligo di tenere registri di entrata e di uscita per tutte le categorie di oli di oliva.

Il decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva", è abrogato.

Il decreto prevede sanzioni di tipo amministrativo, ma gli articoli da 2 a 5 prevedono in principio a ogni comma la riserva "salvo che il fatto costituisca reato", lasciando quindi ampio spazio alla tutela penale per le violazioni più gravi, quali ad esempio condotte frodatriche, la non veritiera indicazione dell'origine o della categoria dell'olio o la mancata vendita con tappi anti-rabbocco (sempre che sussista l'elemento soggettivo per sostenere un reato).

Sanzioni amministrative, invece, sono comminate per violazioni più lievi (es. non avere indicato sul fronte del pack l'origine, violazioni formali nella tenuta dei registri).

Le sanzioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono:

- dimezzate se la violazione riguarda quantitativi di prodotto non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o a 3.500 chilogrammi di olive;
- raddoppiate, se la violazione riguarda quantitativi di prodotto superiori a 30.000 chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive.

Le sanzioni amministrative non possono essere inferiori a € 150. Il quantitativo di prodotto da considerare per gli oli preimballati, ai fini della quantificazione della sanzione di cui al comma 1, è quello identificato dal lotto.

Entrata in vigore: **1 luglio 2016.**

66 Decreto MIPAAF

Modifica al decreto 18 marzo 2015 con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo

GURI Serie Generale n. 139 del 16/06/2016

Le prove di analisi di cui all'allegato al decreto 18 marzo 2015 per le quali il laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata 1-3 - Località Fosci, è autorizzato sono sostituite da quelle indicate nell'art. 1 del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al **6 marzo 2018**, data di scadenza dell'accREDITAMENTO.

Prodotti da agricoltura biologica

67 Alert

Contenuto elevato di iodio ed etichettatura insufficiente (nessuna istruzione sulle dosi raccomandate) di fiocchi di palmaria palmata biologica

RASFF del 14/06/2016

Composizione/Etichettatura incompleta: Contenuto elevato di **iodio** (93 mg/kg) ed **etichettatura insufficiente** (nessuna istruzione sulle dosi raccomandate) di fiocchi di palmaria palmata biologica.

Azione attuata: ritiro dal mercato.

Origine prodotto: Repubblica Ceca (via Germania).

Notificato da: Austria. Distribuito in: Austria, Germania, Ungheria, Polonia, Svizzera.

68 Alert

Farro biologico infestato di insetti

RASFF del 17/06/2016

Corpi estranei: farro biologico infestato da **insetti** (Coleotteri).

Azione attuata: richiamo dai consumatori.

Origine prodotto: Austria.

Notificato da: Austria. Distribuito in: Italia.

Informazione per follow-up.

69 Alert

Frammenti di metallo in fiocchi di ceci e azuki biologici

RASFF del 14/06/2016

Corpi estranei: frammenti di **metallo** in fiocchi di ceci e azuki biologici.

Azione attuata: richiamo dai consumatori.

Origine prodotto: Francia.

Notificato da: Italia. Distribuito in: Italia, Svizzera.**Prodotti vegetali**

70 Alert

Listeria monocytogenes in insalata refrigerata con uova di carpa e cipolla

RASFF del 13/06/2016

Microorganismi patogeni: **listeria monocytogenes** (presenza /25g) in insalata refrigerata con uova di carpa e cipolla.

Azione attuata: blocco ufficiale.

Origine prodotto: Romania.

Notificato da: Italia.

71 Alert

Corpo estraneo in semi di zucca tostati

RASFF del 13/06/2016

Corpo estraneo in semi di zucca tostati.

Azione attuata: ritiro dai destinatari.

Origine prodotto: Olanda.

Notificato da: Norvegia.

72 Alert

Fenpropathrin e sostanze non autorizzate ethion e propargite in uvetta

RASFF del 17/06/2016

Residui di pesticidi: **fenpropathrin** (0,25 mg/kg) e sostanze non autorizzate **ethion** (0,055 mg/kg) e **propargite** (0,13 mg/kg) in uvetta.

Azione attuata: richiamo dai consumatori.

Origine prodotto: Iran.

Notificato da: Ungheria.

Informazione per attenzione.

73 **Alert****Nocciola non dichiarata in farina di mandorle sgusciate e tostate**

RASFF del 16/06/2016

Allergeni: **nocciola** non dichiarata (2,5 mg/kg) in farina di mandorle sgusciate e tostate.

Azione attuata: richiamo dai consumatori.

Origine prodotto: Italia.

Notificato da: Italia. Distribuito in: Malta.

74 Regolamento UE

Rettificazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che restituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 49 del 22.2.2013)

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L159 del 16/06/2016

Il Reg. (UE) 158/2013 che restituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese è modificato conformemente al presente atto.

75 Altri atti Commissione Europea

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C214 del 15/06/2016

Le note esplicative della nomenclatura combinata dell'UE sono così modificate:

A pagina 45, nelle note esplicative del capitolo 7, tra il titolo «Considerazioni generali» e il testo esistente («I germogli...») è inserito il paragrafo seguente:

«La sbollentatura non è consentita nell'ambito di questo capitolo, fatta eccezione per:

- ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, della voce

0710,

- legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, della voce 0713.»

Vini e aceti

76 Decreto MIPAAF

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani

GURI Serie Generale n. 139 del 16/06/2016

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani nella nuova versione registrata il 26 aprile 2016 al n. 1887, serie 1T, recante il numero di repertorio 54.438 ed il numero di raccolta 10.816, con atto a firma del Notaio Paola Ferrero.

77 Decreto MIPAAF

Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo*GURI Serie Generale n. 139 del 16/06/2016*

Le prove di analisi di cui all'allegato al decreto 5 maggio 2015 per le quali il laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata 1-3 - Località Fosci, è autorizzato, sono sostituite da quelle indicate nell'art. 2 del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al **6 marzo 2018**, data di scadenza dell'accREDITAMENTO.

78 Decreto MIPAAF

Autorizzazione all'Ente tutela vini di Romagna, in Faenza, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOCG «Romagna» Albana, ai sensi dell'articolo 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del decreto 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento 22 marzo 2016*GURI Serie Generale n. 137 del 14/06/2016*

Ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 è autorizzata l'etichettatura transitoria di cui all'art. 72 del Reg. (CE) 607/2009 nei riguardi delle produzioni dei vini a **DOCG «Romagna» Albana**, ottenute in conformità all'allegata proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione.

L'autorizzazione di cui sopra è in capo all'Ente tutela vini di Romagna con sede in Faenza (Ravenna).

Il MIPAAF e la Regione Emilia-Romagna sono esonerati da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare della DOP «Romagna» Albana in questione da parte della Commissione UE. Tale responsabilità resta in capo al citato Ente tutela vini di Romagna e, qualora si verificasse il predetto non accoglimento della richiesta, i vini etichettati con l'etichettatura transitoria di cui sopra devono essere ritirati dal mercato, oppure rietichettati, in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Reg. (CE) 607/2009.

L'autorizzazione di cui sopra è riferita all'unico disciplinare di produzione della DOCG «Romagna» Albana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto ed è applicabile per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2016/2017.

79 Decreto MIPAAF

Autorizzazione all'Ente tutela vini di Romagna, in Faenza, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC «Colli di Faenza», ai sensi dell'articolo 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del decreto 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento 22 marzo 2016*GURI Serie Generale n. 137 del 14/06/2016*

Ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 è autorizzata l'etichettatura transitoria di cui all'art. 72 del Reg. (CE) 607/2009 nei riguardi delle produzioni dei vini a **DOC «Colli di Faenza»**, ottenute in conformità all'allegata proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione.

L'autorizzazione di cui sopra è in capo all'Ente tutela vini di Romagna con sede in Faenza (Ravenna).

Il MIPAAF e la Regione Emilia-Romagna sono esonerati da qualunque responsabilità presente e futura, conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare della DOP «Colli di Faenza» in questione da parte della

Commissione UE. Tale responsabilità resta in capo al citato Ente tutela vini di Romagna e, qualora si verificasse il predetto non accoglimento della richiesta, i vini etichettati con l'etichettatura transitoria di cui sopra devono essere ritirati dal mercato, oppure rietichettati, in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Reg. (CE) 607/2009.

L'autorizzazione di cui sopra è riferita all'unico disciplinare di produzione della DOC «Colli di Faenza» ed entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto ed è applicabile per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2016/2017.

80 Decreto MIPAAF

Autorizzazione all'Ente tutela vini di Romagna, in Faenza, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC «Romagna», ai sensi dell'articolo 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del decreto 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento 22 marzo 2016*GURI Serie Generale n. 138 del 15/06/2016*

Ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale del 7 novembre 2012 è autorizzata l'etichettatura transitoria di cui all'art. 72 del Reg. (CE) 607/2009 nei riguardi delle produzioni dei vini a **DOC «Romagna»**, ottenute in conformità all'allegata proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione.

L'autorizzazione di cui al comma 1 è in capo all'ente tutela vini di Romagna con sede in Faenza (RA).

Il MIPAAF e la regione Emilia-Romagna sono esonerati da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare della DOP «Romagna» in questione da parte della Commissione UE.

Tale responsabilità resta in capo al citato ente tutela vini di Romagna e, qualora si verificasse il predetto non accoglimento della richiesta, i vini etichettati con l'etichettatura transitoria di cui sopra devono essere ritirati dal mercato, oppure rietichettati, in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Reg. (CE) 607/2009.

L'autorizzazione di cui sopra è riferita all'unico disciplinare di produzione della DOC «Romagna» ed entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto ed è applicabile per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2016/2017.

81 Decreto MIPAAF

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto»*GURI Serie Generale n. 140 del 17/06/2016*

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio tutela vini di Orvieto nella versione registrata il 5 dicembre 2015 al n. 7515, serie 1T, recante il numero di repertorio 25.388 ed il numero di raccolta 16.546, con atto a firma del notaio Franco Campioni.

82 Decreto MIPAAF

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio tutela del Lambrusco di Modena

GURI Serie Generale n. 140 del 17/06/2016

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio tutela del Lambrusco di Modena nella nuova versione registrata il 15 aprile 2016 al n. 5248, serie 1T, recante il numero di repertorio 29.294 ed il numero di raccolta 10.347, con atto a firma del notaio Claudio Giannotti.

83 Decreto MIPAAF

Conferma dell'incarico al Consorzio Montenetto, in Brescia, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC «Capriano del Colle»

GURI Serie Generale n. 141 del 18/06/2016

È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 6 maggio 2013, n. 8258, al Consorzio Montenetto, con sede legale in Brescia, viale della Bornata n. 110, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 61/2010 per la **DOC «Capriano del Colle»**.

84 Decreto MIPAAF

Sospensione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 conferito con decreto 22 novembre 2012 e confermato ed integrato con decreto 23 dicembre 2015 al Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte per le DOCG «Castel del Monte Bombino Nero» e «Castel del Monte Nero di Troia Riserva» e «Castel del Monte Rosso Riserva» e per la DOC «Castel del Monte»

GURI Serie Generale n. 142 del 20/06/2016

L'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, per le **DOCG «Castel del Monte Bombino Nero»** e **«Castel del Monte Nero di Troia Riserva»** e **«Castel del Monte Rosso Riserva»** e per la **DOC «Castel del Monte»** conferito al Consorzio per la tutela dei vini DOC Castel del Monte, con sede legale in Corato (Bari), Corso Cavour n. 23, 25, 27, con DM 22 novembre 2012, n. 4243 e confermato ed integrato con DM 23 dicembre 2015, n. 87987, è sospeso fino alla comunicazione di esito positivo della verifica di cui al decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422.

Decorsi inutilmente 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, si procederà con la revoca dell'incarico conferito al suddetto consorzio.

85 Decreto MIPAAF

Conferma dell'incarico al Consorzio Botticino, in Brescia, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC «Botticino»

GURI Serie Generale n. 141 del 18/06/2016

È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 6 maggio 2013 n. 8260 al Consorzio Botticino, con sede legale in Brescia (BS), Viale della Bornata n. 110, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 61/2010 per la **DOC «Botticino»**.

86 Decreto MIPAAF

Conferma dell'incarico al Consorzio Chianti Colli Fiorentini, in Impruneta, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC «Vin Santo del Chianti» sottozona Colli Fiorentini e per la DOCG «Chianti» sottozona Colli Fiorentini

GURI Serie Generale n. 141 del 18/06/2016

È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 2262, al Consorzio Chianti Colli Fiorentini, con sede legale in Impruneta (Firenze), presso la casa comunale, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 61/2010 per la **DOC «Vin Santo del Chianti»** sottozona Colli Fiorentini e per la **DOCG «Chianti»** sottozona Colli Fiorentini.

87 Decreto MIPAAF

Rettifica del decreto 12 maggio 2016 relativo al rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio chimico della camera di commercio di Roma, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo

GURI Serie Generale n. 141 del 18/06/2016

L'elenco delle prove di analisi di cui all'allegato al decreto 12 maggio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 23 maggio 2016 con il quale al Laboratorio chimico della camera di commercio di Roma, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, è sostituito conformemente al presente decreto.

88 Decreto MIPAAF

Riconoscimento del Consorzio Garda DOC e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Garda»

GURI Serie Generale n. 139 del 16/06/2016

Il «Consorzio Garda DOC» è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato a svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 del D.Lgs. 61/2010 sulla **DOC «Garda»**. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto stesso.

Zootecnia e alimentazione animale

89 Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2016/969 della Commissione, del 15 giugno 2016, che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le malattie animali e le zoonosi cofinanziati dall'Unione e che abroga la decisione 2014/288/CE della Commissione [notificata con il numero C(2016) 3615]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L160 del 17/06/2016

Per i programmi nazionali approvati ai fini del contributo finanziario dell'UE e riguardanti la peste suina africana, influenza aviaria, febbre catarrale degli ovini, brucellosi bovina, brucellosi ovina e caprina, peste suina classica, rabbia, salmonellosi in alcune popolazioni avicole, tubercolosi bovina ed encefalopatie spongiformi trasmissibili, le relazioni intermedie e annuali (comprese le domande di pagamento) contengono le informazioni fornite nei moduli di cui agli allegati I e II della presente decisione.

Le relazioni intermedie e annuali di cui sopra sono presentate on line utilizzando gli appositi modelli elettronici standard figuranti negli allegati I e II.

Per le altre malattie non comprese nei modelli elettronici, la Commissione elabora modelli di relazioni su una base ad hoc e li fornisce agli Stati membri interessati. Le relazioni sono inviate per posta o per via elettronica.

Per la relazione annuale su malattie connesse all'acquacoltura, gli Stati membri utilizzano il modello corrispondente figurante nell'allegato III e trasmettono la relazione per posta o per via elettronica.

La presente decisione si applica alla trasmissione delle relazioni intermedie e delle relazioni annuali, comprese le domande di pagamento, relative ai programmi attuati a partire dal 2016.

90 Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/973 della Commissione, del 17 giugno 2016, relativo all'autorizzazione del bislissinato di zinco quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L161 del 18/06/2016

La sostanza **bislissinato di zinco**, di cui all'allegato al presente regolamento, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzata quale additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato e sino all'8 luglio 2026.

91 Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/972 della Commissione, del 17 giugno 2016, relativo all'autorizzazione della L-arginina prodotta dal *Corynebacterium glutamicum* KCTC 10423BP come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L161 del 18/06/2016

La sostanza **L-arginina**, di cui all'allegato al presente regolamento, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato e sino all'8 luglio 2026.

92 Nota Ministero della Salute

Modifica delle zone soggette a restrizione per Blue tongue. Regione Toscana

ULSS 4 Veneto del 14/06/2016

Si rende noto che ai fini dello stralcio di alcuni territori dall'elenco delle zone sottoposte a restrizione, è stato trasmesso alla Commissione Europea, per le opportune valutazioni, il dossier elaborato dal Centro di Referenza nazionale dell'IZS Abruzzo e Molise relativo all'analisi dei dati della sorveglianza sierologica ed entomologica per la Blue tongue dell'ultimo biennio in talune province del territorio nazionale, ivi comprese Massa Carrara e Prato.

Ciò premesso, nelle more delle determinazioni che la Commissione assumerà in merito, nonché facendo seguito alla richiesta pervenuta da codesto Assessorato, si informa che le sopra citate province sono da considerarsi indenni da restrizione per sierotipo BTV1.

Lo stralcio dei territori di cui trattasi dall'elenco delle zone di restrizione, è valido unicamente a livello nazionale. Pertanto, la revoca delle misure di restrizione nell'ambito delle movimentazioni dei capi appartenenti alle specie sensibili è da intendersi applicabile solo sul territorio italiano.

93 Nota Ministero della Salute

Utilizzo della BDN dell'anagrafe avicola - analisi dei dati inerenti alle macellazioni e stato di applicazione del D.M. 13.11.2013

ANMVI del 15/06/2016

Si evidenzia una preoccupante carenza, soprattutto con riferimento ad alcuni territori, delle informazioni registrate in BDN avicola.

Rispetto al numero totale degli stabilimenti di macellazione autorizzati per avicoli e presenti in S.INTE.S.I.S., sono molto basse le registrazioni in BDN della delega, ex capitolo 3 del Manuale Operativo del DM in oggetto, e delle notifiche di macellazione - ex capitolo 8 dello stesso Manuale.

Inoltre i tempi di registrazione delle macellazioni sono spesso superiori ai sette giorni previsti dal D.M.

In numerosi casi non si riscontra corrispondenza tra notifiche di macellazione e movimenti in uscita dagli allevamenti avicoli.

94 News

Benessere animale, controlli sulla protezione degli animali durante il trasporto

Ministero della Salute del 16/06/2016

Viene pubblicata la relazione annuale sui controlli effettuati nel corso del 2015 sul trasporto di animali.

Il documento sintetizza l'attività ispettiva svolta dalle ASL, dagli UVAC, dai PIF e dagli Organi di Polizia.

In totale, sono state eseguite 18.275 ispezioni relative a 15.641 mezzi di trasporto, oltre 9 milioni di animali e 15.616 documenti di accompagnamento.

495 le non conformità riscontrate, di cui:

- 177 riguardanti la documentazione;
- 111 relative alle pratiche di trasporto, allo spazio disponibile e all'altezza;
- 106 riguardanti l'idoneità degli animali al trasporto;
- 40 relative ai mezzi di trasporto;
- 34 riguardanti l'abbeveraggio, l'alimentazione e la durata dei periodi di viaggio e di riposo;
- 27, infine, ascrivibili ad altri casi;

Le sanzioni amministrative applicate sono state 425.

95 News

Trasporto: denunciate alla UE violazioni al confine Ue-Turchia

ANMVI del 15/06/2016

L'Animal Welfare Foundation ha denunciato alla Commissione Europea 13 Stati membri, fra cui anche l'Italia, con l'accusa di aver infranto le leggi sul trasporto di animali vivi verso la Turchia.

Ne dà notizia Ciwf Italia secondo la quale, come riportato anche dall'agenzia di stampa Adnkronos, la Commissione analizzerà le denunce per decidere se avviare le procedure di infrazione.

96 Scientific Opinion EFSA

Safety and efficacy of ROVABIO® SPIKY (endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase) as a feed additive for all major and minor poultry species

EFSA Journal del 15/06/2016

A seguito di una richiesta della Commissione europea, il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi (FEEDAP) dell'EFSA ha espresso un parere scientifico sulla sicurezza e l'efficacia di **ROVABIO® SPIKY** (endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,3 (4) -beta-glucanasi) come additivo per mangimi per tutte le specie di pollame.

Si tratta di un additivo disponibile sia in forma solida che liquida che viene preparato dalla combinazione di due prodotti di fermentazione ottenuti da due ceppi di *Penicillium funiculosum* (*Talaromyces versatilis* sp. Novus) (IMI 378.536 e DSM 26702), uno dei quali geneticamente modificato.

Il gruppo FEEDAP ha concluso che:

- l'additivo non desta preoccupazioni per gli animali bersaglio, i consumatori e per l'ambiente;
- presenta potenziali rischi per gli operatori (sensibilizzante per pelle e a seguito di inalazione);
- l'additivo è potenzialmente efficace alla dose raccomandata.

97 Scientific Opinion EFSA

Safety and efficacy of dicopper oxide as feed additive for all animal species

EFSA Journal del 17/06/2016

A seguito di una richiesta della Commissione europea, il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi (FEEDAP) dell'EFSA ha espresso un parere scientifico sulla sicurezza e l'efficacia dell'**ossido rameoso** (Cu₂O) quando utilizzato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Il gruppo FEEDAP ha concluso che:

- l'additivo è sicuro per gli animali, per i consumatori e per l'ambiente;
- l'uso dell'additivo può determinare rischi per gli operatori professionali;
- l'additivo è riconosciuto come fonte efficace di rame nell'alimentazione animale.

98 Scientific Opinion EFSA

Safety and efficacy of Enviva® PRO 202 GT (*Bacillus amyloliquefaciens* PTA-6507, *Bacillus amyloliquefaciens* NRRL B-50013 and *Bacillus amyloliquefaciens* NRRL B-50104) for chickens for fattening, chickens reared for laying and minor poultry species for fattening and to point of lay

EFSA Journal del 16/06/2016

A seguito di una richiesta della Commissione europea, il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi (FEEDAP) dell'EFSA ha espresso un parere scientifico sulla sicurezza e l'efficacia di **Enviva® PRO 202 GT** come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole e le specie avicole minori da ingrasso.

L'additivo Enviva® PRO 202 GT è un preparato contenente spore vitali di tre ceppi di *Bacillus amyloliquefaciens*.

Il gruppo FEEDAP ha concluso che:

- l'additivo non desta preoccupazioni per gli animali bersaglio, i consumatori e per l'ambiente;
- presenta potenziali, seppur bassi, rischi per gli operatori (sensibilizzante per la pelle e gli occhi);
- l'additivo è efficace alla dose raccomandata.

Il parere completo sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 8 (6), del Reg. CE 1831/03 una volta che la decisione sulla riservatezza, in linea con l'articolo 18 (2), del regolamento, sarà ricevuto dalla Commissione europea.

99 Scientific Opinion EFSA

Safety and efficacy of iron compounds (E1) as feed additives for all species: ferric oxide based on a dossier submitted by Poortershaven Industriële Mineralen B.V.

EFSA Journal del 15/06/2016

A seguito di una richiesta della Commissione europea, il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi (FEEDAP) dell'EFSA ha espresso un parere scientifico sulla sicurezza e l'efficacia dell'**ossido di ferro** quando utilizzato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Il gruppo FEEDAP ha concluso che:

- non possono essere tratte conclusioni sulla sicurezza degli animali;
- l'uso di tale sostanza nell'alimentazione animale non è fonte di preoccupazione per la sicurezza per i consumatori e per l'ambiente;
- l'uso dell'additivo può determinare rischi per gli operatori professionali;
- l'additivo è riconosciuto come fonte efficace di ferro nell'alimentazione animale.

Zuccheri ed edulcoranti

100 Nota MIPAAF

Denominazione delle sostanze zuccherine estratte dall'uva diverse dal "mosto concentrato rettificato"

MIPAAF del 14/06/2016

Con riferimento ai prodotti elaborati a partire da mosti o da succhi di uve, ottenuti da uve da vino oppure da uve da tavola o da loro miscele, sottoposti a trattamento mediante resine a scambio ionico, a concentrazione ed eventualmente a cristallizzazione separata del glucosio e fruttosio, a rimiscelazione dei predetti monosaccaridi ed alla loro ridissoluzione in acqua, si evidenzia che non è consentito l'uso delle seguenti denominazioni:

- Succo d'uva concentrato deionizzato o altre equivalenti;
- Mosto concentrato rettificato ottenuto da uve da tavola da non destinare alla trasformazione in uno dei prodotti definiti all'Allegato XI ter al Reg. (CE) 1234/2007 o altre equivalenti;
- Mosto concentrato rettificato per descrivere il prodotto di cui al precedente punto nell'elenco degli ingredienti.

In particolare, il termine "Mosto concentrato rettificato" è riservata al prodotto vitivinicolo descritto nella presente nota ministeriale.

Per gli zuccheri ottenuti dall'uva è possibile utilizzare le denominazioni "zucchero d'uva", "glucosio d'uva", "fruttosio d'uva", "sostanze zuccherine / zuccheri / glucosio / fruttosio di uve".

Infine se ne ricorrono le condizioni, soltanto il mosto concentrato rettificato può riportare riferimenti al metodo "biologico". Pertanto, se nell'elenco ingredienti di un prodotto alimentare è indicato lo "zucchero d'uva biologico" il preparatore deve essere in grado di giustificare di aver introdotto ed utilizzato solo "mosto concentrato rettificato biologico".